

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 462 DEL 27 MARZO 2020

Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione di garanzie:
 - a) anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - b) a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020.

Art. 2 (Definizione di PMI)

1. Ai fini della presente deliberazioni si applicano la definizione microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) prevista dall'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

TITOLO II UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 14/2016 E 18/2018

CAPO I AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI FINALI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui alle leggi regionali 14/2016 e 18/2018)

1. A valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 14/2018, oltre che ai soggetti di cui all'articolo 7 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a." emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, e successive modifiche, possono essere concesse garanzie anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie di cui al comma 1 anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III

UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2020

CAPO I

GARANZIE A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEQUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 4

(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Le dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, sono destinate alla concessione di garanzie a favore di imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Una quota delle dotazioni assegnate, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50 per cento del loro importo.

3. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso alle garanzie e alle contribuzioni integrative di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO IV REGIMI DI AIUTO

CAPO I

Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Art. 5 (Quadro temporaneo)

1. Le agevolazioni relative a nuove garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in applicazione, rispettivamente, della sezione 3.4 (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari) e della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di seguito "Quadro temporaneo", adottato dalla Commissione europea con comunicazione del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale).

2. In conformità alla lettera c) del punto 22 della sezione 3.1. e alla lettera h) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, rispettivamente, le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

Art. 6 (Condizioni e termini della garanzia e del contributo integrativo)

1. Nel caso in cui siano concesse ai sensi dell'articolo 5, le garanzie rispettano le condizioni previste e i termini stabiliti al presente articolo.

2. In conformità alla lettera a) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, si applica un premio di garanzia al livello minimo stabilito secondo le modalità seguenti, al netto dell'eventuale contribuzione integrativa:

Tipo di impresa	Operazione con scadenza a 1 anno	Operazione con scadenza da 2 a 3 anni	Operazione con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base

Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base
----------------	---------------	----------------	----------------

3. In conformità alla lettera d) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, nel caso in cui siano concesse a copertura di operazioni finanziarie con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse a copertura di operazioni finanziarie di importo non superiore ai valori seguenti:

a) il doppio della spesa salariale annuale dell'impresa garantita per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

b) il 25% del fatturato totale dell'impresa garantita nel 2019; o

c) con una giustificazione adeguata e in base a dichiarazione sostitutiva del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

4. In conformità alla lettera e) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le soglie di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui le operazioni finanziarie garantite abbiano scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma l'importo può essere aumentato in base a giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'agevolazione resti assicurata.

5. In conformità alla lettera f) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, la garanzia non eccede:

a) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte del soggetto finanziatore e del Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4; o

b) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite al Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4 e solo successivamente ai soggetti finanziatori (garanzia di prima perdita); e

c) in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il finanziamento inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

6. Le garanzie hanno una durata massima di 6 anni.

7. Il contributo integrativo è concesso nel rispetto della disciplina della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la quale, tra l'altro, prevede che l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa.

CAPO II

Applicazione del "de minimis"

Art. 7

(De minimis)

1. In alternativa a quanto stabilito al capo I del titolo IV, le agevolazioni relative alle garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse, su richiesta dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, in conformità a quanto stabilito al riguardo dal Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223 e successive modifiche.

CAPO III Cumulabilità

Art. 8 (Cumulabilità)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e del Quadro temporaneo, le garanzie e le contribuzioni integrative concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO V ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2020

CAPO I CONFIDI ASSEGNATARI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 9
(*Soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020*)

1. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417.

Art. 10
(*Destinazione delle risorse assegnate*)

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente titolo sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente, fatto salvo quanto previsto al comma 2, alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 4.

2. Una quota delle assegnazioni, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50% del loro importo.

3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 11

(Obblighi dei soggetti assegnatari)

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 10.
2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. In conformità al punto 31 della sezione 3.4. del Quadro temporaneo, il Confidi assegnatario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese beneficiarie, in particolare sotto forma di minori premi di garanzia ovvero di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie o tassi d'interesse inferiori.

Art. 12

(Monitoraggio)

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi della presente deliberazione.
2. I soggetti assegnatari conservano le registrazioni particolareggiate relative alle garanzie concesse in base alla presente deliberazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione e devono essere fornite alla Struttura regionale competente a semplice richiesta della stessa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE